

**Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976**

**Art. 30**

(1)(5)(6)(7)

1. Qualora a seguito degli eventi sismici si siano determinate impreviste infiltrazioni d'acqua dal terreno tali da impedire l' utilizzazione a fini abitativi degli edifici riparati o ricostruiti, la Segreteria generale straordinaria, su domanda degli interessati, è autorizzata in alternativa, anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti:

- a) ad intervenire direttamente adottando le soluzioni tecniche ritenute più opportune;
- b) a concedere un contributo in conto capitale pari al costo delle opere di progetto ritenute ammissibili. Sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e direzione lavori, nei limiti della tariffa professionale.

(2)(3)

2. Per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, sono disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. I fondi accreditati affluiscono alla contabilità speciale istituita dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.

3. Nell' ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 l' erogazione dei contributi ha luogo:

- a) in ragione del novanta per cento dell' importo del contributo concesso, dopo l' accertamento dell' avvenuto inizio dei lavori;
- b) per la parte residua, pari alla rata di saldo del contributo spettante, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della conformità al progetto delle opere realizzate.

(4)

**4.** I termini per la presentazione delle domande previste dal comma 1 sono stabiliti in novanta giorni decorrenti rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli eventi già accertati e dal relativo accertamento in ogni altro caso.

Note:

**1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 80, comma 2, L. R. 50/1990

**2** Parole aggiunte al comma 1 da art. 80, comma 1, L. R. 50/1990

**3** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 81, L. R. 50/1990

**4** Integrata la disciplina del comma 3 da art. 81, L. R. 50/1990

**5** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, L. R. 48/1991

**6** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996

**7** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996